

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1201

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLORINO, DEMASI, COZZOLINO e RECCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1994

---

Autorizzazione ad effettuare la lotteria nazionale di Napoli

---

ONOREVOLI SENATORI. - Parlare di lotterie e di feste può indurre a facili ironie ed evocare antichi e notissimi adagi popolari, specie se queste lotterie e feste si riferiscono alla città di Napoli.

Malgrado queste prevenzioni, troviamo ugualmente l'audacia per proporre questo disegno di legge, nella convinzione che proprio una città come Napoli, in questo determinato momento, possa trarre un vantaggio di carattere generale dall'istituzione di una lotteria che contribuisca a ridare vita ad una delle più caratteristiche tradizioni popolari partenopee: la festa settembrina di Piedigrotta, che in occasione della ricorrenza del Patrono della città, segna da tempi immemorabili nella psicologia collettiva il passaggio dalla «buona stagione» alle fatiche e alle preoccupazioni dei mesi autunnali e invernali.

Certo sono lontani i tempi nei quali l'inverno significava non solo freddo, ma fame e miseria e stenti di ogni genere. Ma è rimasto comunque nell'anima popolare il bisogno di una scansionazione stagionale legata ai grandi ritmi naturali della vita, un festoso addio all'estate e una apertura di speranza per la stagione fredda da attraversare.

La cultura ecologica si preoccupa di salvaguardare i ritmi naturali dell'ambiente. Le feste popolari erano il frutto di una saggezza antica, intesa a salvaguardare i ritmi naturali dell'uomo, i suoi legami con l'ambiente circostante e con gli altri uomini.

Difendere e riprendere le tradizioni popolari è un contributo per restituire alla collettività il gusto di una vivibilità degli spazi cittadini da ritrovare insieme.

Napoli ha problemi gravissimi di vivibilità e nessuno può pensare onestamente di eludere questi problemi con la fuga nella solita festa e nella sua spensieratezza d'acatto.

Ma nel momento in cui la richiesta di una migliore qualità della vita diventa più prepotente, per l'insostenibilità del presente, anche il ritrovare un momento comune di gioia e di identità culturale aiuta a recuperare speranza e a immaginarsi un avvenire più moderno, ma ancorato alla memoria popolare, tanto più importante in quanto questa «memoria» è quella di Napoli, fatta di arte, di teatro, di una schietta cultura musicale che, tra poche, è capace di superare il limite folkloristico del vernacolo, per diventare messaggio universale, percepibile a qualsiasi latitudine.

Nè si dimentichi che questa «memoria» è parte integrante dell'immagine storica del nostro Paese ed è quindi interesse nazionale che questa immagine rimanga ad un livello adeguato e non subisca pericolosi degradi.

Con la nuova immagine di Napoli dopo i «G7» e con gli innumerevoli turisti che dalla fine di luglio fanno tappa a Napoli, il ripristino della festa di Piedigrotta pubblicizzato ampiamente dalle varie agenzie di viaggio potrebbe veramente far convergere a Napoli migliaia di turisti da tutta Europa per partecipare ad una festa che ha sempre emanato un grosso fascino. Inoltre poi grande occasione per visitare la Napoli dei monumenti, «Napoli porte aperte» eccetera.

Per assicurare il raggiungimento di questi risultati e garantire la trasparenza della gestione tanto della «festa» che della lotteria, nel disegno di legge viene previsto l'affidamento della gestione ad operatori di chiara fama e noti quali organizzatori di grossi spettacoli di musica leggera, i quali riuniti in consorzio e quindi sotto il rigoroso controllo degli enti locali saranno i soli responsabili della organizzazione della festa di Piedigrotta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È autorizzata l'effettuazione di una lotteria annuale denominata «Lotteria nazionale di Napoli» per l'anno 1995 e, qualora non intervenga una legge di riordino della materia delle lotterie, per gli anni successivi.

2. Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, si applicano alla «Lotteria nazionale di Napoli» le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, come integrata dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 591.

### Art. 2.

1. L'estrazione della «Lotteria nazionale di Napoli» si effettua in concomitanza con la festa di Piedigrotta ed è collegata con una manifestazione artistica tradizionale di tale festa (sfilata dei carri, concorso di canzoni, o altra) secondo modalità stabilite dal consorzio di cui al successivo articolo.

### Art. 3.

1. La gestione della Festa e della Lotteria è affidata ad operatori di chiara fama presenti sul territorio del comune di Napoli e noti quali organizzatori di importanti spettacoli di musica leggera della tradizione artistico-culturale napoletana.

2. Gli utili della Lotteria sono destinati:

a) per il 50 per cento al finanziamento della festa di Piedigrotta;

b) per l'altro 50 per cento al comune di Napoli, per il finanziamento di opere di conservazione e di restauro dei beni artistici e culturali situati nella città di Napoli.

3. Gli operatori di musica leggera napoletana scelti per la organizzazione della festa di Piedigrotta costituiscono un consorzio e sulle attività di tale consorzio esercita funzioni di controllo il comune di Napoli.

Art. 4.

1. La vendita dei biglietti della Lotteria nazionale di Napoli può essere estesa anche ad altri Stati secondo le norme in essi vigenti. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nonchè gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati con decreto del Ministro delle finanze alla distribuzione all'estero dei biglietti della «Lotteria nazionale di Napoli».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.